



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia

Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738

WWW.ICCOMOPRESTINO.COM.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –

PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N



Prot.n. 0000483/V.10

**ACCORDO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI COMO- SETTORE POLITICHE
SOCIALI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO PRESTINO-BRECCIA
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI ALUNNI
DISABILI CON L'ATTIVAZIONE DELL'EDUCATORE DI PLESSO**

PREMESSA

- Il Comune di Como promuove e garantisce il diritto a fruire dell'educazione scolastica ai bambini con disabilità sostenendo, in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici ed i servizi di Neuropsichiatria infantile, l'inclusione sociale di tutti i bambini;
- Gli interventi educativi in orario scolastico garantiti dal Comune di Como – Settore Politiche Sociali costituiscono uno dei principali servizi a favore di bambini in condizione di disabilità in quanto permettono, fin dalla più giovane età, di sviluppare la personalità e le abilità fisiche e mentali di ciascuno nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2009 prevede all'art. 14 il "diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita";
- La legge 104/1992 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate all'art. art. 12 stabilisce che "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". L'art. 13 co 3 della stessa legge recita: "nelle scuole di ogni ordine e grado, [...], l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

- Il D.lgs 66/17 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.." ed ss.mm.ii che prevede all'art 3 che " Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti disabili tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità";

- La L.R. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia all' art. 6 prevede che spettano ai Comuni. "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio";

Il Comune di Como e l'Istituto Comprensivo Como Prestino-Breccia intendono sperimentare L'educatore di plesso quale modalità di intervento a favore degli alunni con disabilità che risponda ai diversi bisogni educativi e che faciliti la costruzione di un piano educativo individualizzato per gli alunni che necessitano di interventi educativi in orario scolastico;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1— FINALITA' DEL PRESENTE ACCORDO

Il Comune di Como e l'Istituto Comprensivo Como Prestino-Breccia, nel rispetto dei propri ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare l'inclusione scolastica dei bambini disabili sulla base ai differenti bisogni educativi.

Intendono insieme promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità d'integrazione scolastica e d'inclusione sociale attraverso la sperimentazione dell'educatore di plesso.

Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso una cultura dell'integrazione che richiede impegno, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti

In questa ottica di integrazione e reciprocità si intendono valorizzare le competenze e le ore di attività del personale docente e del personale educativo a disposizione di ogni singolo alunno al fine di garantire le condizioni ambientali e di contesto e gli strumenti più idonei a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale.

Collegialità di lavoro e progetto educativo individualizzato sono fondamentali per poter costruire il progetto di vita dell'alunno disabile che, in via sperimentale, verrà garantito attraverso la presenza dell'educatore di plesso.

L'assegnazione, da parte del Comune, di educatori di plesso è anche finalizzata ad una maggior razionalizzazione del servizio, evitando l'interruzione delle attività in caso di assenza del minore disabile a cui sono state assegnate le ore, ma anche a garantire il principio di flessibilità ed integrazione qualora nel PEI vengano previste attività in piccolo gruppo o interventi di potenziamento dell'attività relazionale con gli altri compagni della classe o della scuola o anche attività oltre l'orario scolastico.

Art. 2 — DESTINATARI DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI IN ORARIO SCOLASTICO

I destinatari sono i minori che frequentano le scuole dell'infanzia o primarie dell'istituto scolastico residenti a Como ed in situazione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92.

Gli alunni devono essere anche in possesso della diagnosi funzionale in cui viene specificato la necessità dell'intervento educativo in orario scolastico ad integrazione del lavoro dell'insegnante di sostegno.

Art. 3 — COMPITI DEL COMUNE DI COMO

1. Il Comune ha il compito di garantire il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3- L.104/92). Tale personale svolge le funzioni previste dalla

norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire la disabilità che risponda ai diversi bisogni educativi e che faciliti la costruzione di un piano educativo individualizzato per gli alunni che necessitano di interventi educativi in orario scolastico;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1— FINALITA' DEL PRESENTE ACCORDO

Il Comune di Como e l'Istituto Comprensivo Como Breccia Prestino, nel rispetto dei propri ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare l'inclusione scolastica dei bambini disabili sulla base ai differenti bisogni educativi.

Intendono insieme promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità d'integrazione scolastica e d'inclusione sociale attraverso la sperimentazione dell'educatore di plesso.

Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso una cultura dell'integrazione che richiede impegno, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti

In questa ottica di integrazione e reciprocità si intendono valorizzare le competenze e le ore di attività del personale docente e del personale educativo a disposizione di ogni singolo alunno al fine di garantire le condizioni ambientali e di contesto e gli strumenti più idonei a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale.

Collegialità di lavoro e progetto educativo individualizzato sono fondamentali per poter costruire il progetto di vita dell'alunno disabile che, in via sperimentale, verrà garantito attraverso la presenza dell'educatore di plesso.

L'assegnazione, da parte del Comune, di educatori di plesso è anche finalizzata ad una maggior razionalizzazione del servizio, evitando l'interruzione delle attività in caso di assenza del minore disabile a cui sono state assegnate le ore, ma anche a garantire il principio di flessibilità ed integrazione qualora nel PEI vengano previste attività in piccolo gruppo o interventi di potenziamento dell'attività relazionale con gli altri compagni della classe o della scuola o anche attività oltre l'orario scolastico.

Art. 2 — DESTINATARI DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI IN ORARIO SCOLASTICO

I destinatari sono i minori che frequentano le scuole dell'infanzia o primarie dell'istituto scolastico residenti a Como ed in situazione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92.

Gli alunni devono essere anche in possesso della diagnosi funzionale in cui viene specificato la necessità dell'intervento educativo in orario scolastico ad integrazione del lavoro dell'insegnante di sostegno.

Art. 3 — COMPITI DEL COMUNE DI COMO

1. Il Comune ha il compito di garantire il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3- L.104/92). Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e l'inclusione sociale dell'alunno disabile. Il servizio sociale definisce, per ogni alunno con disabilità, se ciò è previsto dalla diagnosi funzionale, l'entità dell'intervento educativo sulla base del bisogno e secondo criteri consolidati negli anni (mediamente n.6 ore per alunno). Il numero di ore di attività educativa da assegnare, dipende anche dal numero di ore dell'insegnante di sostegno designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale. La quantificazione delle ore di attività educativa garantite nell'anno scolastico deriva dalla somma delle ore attribuite a ciascun alunno disabile iscritto per l'anno scolastico 22-23.

2. Gli interventi educativi vengono garantiti per il tramite della cooperativa sociale CSLS che ha in affido l'erogazione delle prestazioni per conto del Comune di Como per l'anno scolastico

22-23 e che ha il compito di selezionare gli educatori, formarli e coordinarli nel loro agire all'interno dell'istituto scolastico.

3. Il Comune di Como, a seguito della quantificazione delle ore educative spettanti all'istituto scolastico, chiederà alla Cooperativa Sociale CSLS di attivare educatori di plesso pari al totale delle ore assegnate. L'intervento di tale personale educativo deve rientrare negli impegni del PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata con particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo delle autonomie e di inclusione sociale.

4. L'educatore di plesso svolgerà la propria attività sulla base degli obiettivi inseriti nei progetti individualizzati, delle indicazioni ricevute dal dirigente scolastico e garantirà la propria presenza in maniera continuativa durante l'anno scolastico anche in assenza degli alunni disabili a lui assegnati.

Art. 4 – L'EDUCATORE DI PLESSO

1. L'educatore di plesso è un modello organizzativo che prevede la presenza di un'equipe di educatori, stabile e continuativa all'interno del plesso scolastico, che operano al fine di:

- garantire un maggior radicamento degli educatori nel sistema scolastico;

minimizzare la frammentazione/parcellizzazione delle risorse educative su più Istituti scolastici; favorire la continuità educativa e la strutturata collaborazione con il personale docente, di sostegno e curriculare;

- valorizzare le competenze e la professionalità della figura dell'educatore, incrementandone la qualità del lavoro;

- realizzare interventi inclusivi efficaci, efficienti e di qualità

2. L'educatore di plesso opera per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, e di riflesso nell'intero sistema di vita, di tutti gli alunni attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e gli altri alunni agendo sempre in un'ottica inclusiva.

3. Gli interventi educativi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani educativi individualizzati degli alunni con disabilità e si svolgono in stretta collaborazione con tutti i gli altri docenti e soprattutto con l'insegnante di sostegno.

4. L'educatore oltre al normale lavoro 1:1 con l'alunno disabile può diventare una risorsa non solo per il singolo bambino, ma per l'intera classe partecipando ed organizzando interventi rivolti al gruppo classe o laboratori per piccoli gruppi.

5. In particolare, in caso di assenza dell'alunno assegnato l'educatore è a disposizione del plesso scolastico per azioni di affiancamento di altri minori in carico al servizio, programmazione di attività inclusive rivolte al singolo minore o al gruppo classe, gestione in affiancamento all'insegnante curriculare di attività di piccolo gruppo adeguatamente pianificate e rivolte a bambini in condizioni di fragilità. Non potrà, invece, essere impiegato in azioni di vigilanza o di insegnamento curriculare rivolte alla classe in sostituzione dell'insegnante.

Art. 5 – COMPITI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

1. L'istituto Comprensivo Como Prestino-Breccia è parte determinante nella costruzione del progetto di Vita degli alunni disabili e garantisce le condizioni pedagogiche ed organizzative necessarie per consentire il massimo sviluppo delle abilità e delle autonomie di tutti i suoi alunni con particolare attenzione all'inclusione sociale di quelli più fragili. Il dirigente scolastico garantisce che l'educatore di plesso concorra, insieme ai docenti curricolari e all'insegnante di sostegno, alla definizione degli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare.

2. Il dirigente scolastico programma, avvalendosi degli educatori di plesso, attività tese a promuovere la cultura dell'inclusione sociale garantendo anche il raccordo tra i progetti svolti dagli educatori e le normali attività scolastiche.

3. L'istituto comprensivo partecipa, insieme al Comune di Como e alla cooperativa sociale CSLS, alla definizione nei dettagli del modello educativo che si basa sulla presenza di educatori di plesso in modo da poterlo, in caso di risultati positivi, portarlo a sistema per i prossimi anni scolastici.

Art. 6 – IL RUOLO DELLA FAMIGLIA

1. Le famiglie, in quanto soggetti attivi, devono fornire alla scuola tutti gli elementi necessari per la costruzione del piano educativo individualizzato che comprende anche gli obiettivi che devono essere perseguiti dall'educatore di plesso. Le famiglie sono indispensabili nella costruzione del piano di vita dei loro figli e sono chiamate a garantire la continuità a casa del lavoro svolto a scuola;

2. Le famiglie forniscono informazioni sulla vita extra scolastica del proprio figlio al fine di permettere all'educatore di plesso di garantire l'inclusione sociale e fare da tramite tra scuola e territorio;

3. Le famiglie vengono informate, prima del termine della sperimentazione, delle attività svolte e degli obiettivi di inclusione sociale raggiunti dall'educatore di plesso complessivamente in tutto l'istituto comprensivo. Il parere fornito dalle famiglie è determinante nella valutazione del successo o meno dell'attivazione del modello operativo dell'educatore di plesso.

Art. 6 - L'INCLUSIONE SOCIALE

Il Comune di Como si impegna a promuovere l'inclusione scolastica con la sperimentazione del modello dell'educatore di plesso e concorre alla sua realizzazione con i seguenti interventi:

- a) Un percorso formativo di n. 4 ore sulla corresponsabilità educativa e sull'educatore di plesso;
- b) Assicura all'istituto comprensivo un pacchetto di n. 20 ore di attività educativa, in aggiunta a quanto determinato dal precedente art. 3 co 1, per la gestione di attività finalizzate a promuovere l'inclusione sociale tra tutti gli alunni;
- c) Un'assistente sociale della propria equipe che cura i rapporti con l'istituto comprensivo e a disposizione delle famiglie per la costruzione dei progetti di vita degli alunni;
- d) Gli educatori di plesso saranno coordinati e supportati dalla cooperativa CSLS, da cui dipendono, nello svolgimento della propria attività.

Art. 7 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Durante l'anno scolastico i soggetti firmatari del presente accordo, insieme all'Ufficio Scolastico Provinciale, si impegnano a monitorare i processi di integrazione scolastica oggetto di

sperimentazione. Relativamente alle modalità e ai tempi per la verifica si definiscono i seguenti livelli:

- ad un primo livello svolto direttamente dal coordinatore dei servizi educativi e dal responsabile dell'equipe disabili del Comune di Como con il dirigente dell'istituto scolastico o da un docente da lui identificato i quali si impegnano a cadenza almeno trimestrale a verificare l'andamento del servizio ed il corretto raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale;
- ad un secondo livello svolto, indicativamente nel mese di maggio 2023, dal dirigente e dalla responsabile dell'equipe disabili del Comune e dal dirigente dell'Istituto Scolastico teso a

valutare l'esito della sperimentazione ed in caso di risultati positivi a valutarne la messa a regime anche per gli anni scolastici a seguire.

Art. 8 — DURATA

Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2022/2023.

Le parti si riservano, in caso di valutazione positiva, di elaborare un progetto definitivo sull'utilizzo dell'educatore di plesso e sottoscrivere un nuovo accordo di durata pluriennale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Convenga

Documento firmato digitalmente